

Il Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

**PNRR - Missione 4 “Istruzione e Ricerca” Componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” -
Investimento 1.2 “Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori”**

Decreto per l'assunzione di ricercatori internazionali post-dottorato

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 9 gennaio 2020), recante “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*”, convertito, con modificazioni, con legge del 5 marzo 2020, n. 12 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 61 del 9 marzo 2020);
- VISTI il DPCM 30 settembre 2020, n. 164 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*” (di seguito, anche solo MUR) ed il DPCM 6 aprile 2023, n. 89, recante il “*Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto ministeriale 19 febbraio 2021, n. 224 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 74 del 26 marzo 2021), recante “*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca*”;
- VISTO il DPCM 8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca;
- VISTO il D.D. 247 dell'11 gennaio 2022, con il quale è stato conferito al Dott. Michele Mazzola l'incarico di Dirigente dell'Ufficio III – Internazionalizzazione della

Il Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

ricerca – della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione;

VISTO il DPCM 26 aprile 2023 recante *“Istituzione della Struttura di missione denominata Struttura di missione PNRR”*;

VISTO il decreto interministeriale MUR-MEF n. 1137 del 1° ottobre 2021, con il quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presso il Segretariato generale del Ministero dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 600 del 5 maggio 2023, n. 600, che approva il modello organizzativo privacy - MOP del Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016;

VISTO il decreto ministeriale del 30 gennaio 2024, n. 230, con il quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 del Ministero dell'università e della ricerca e successivo aggiornamento con decreto n. 1936 del 27 dicembre 2024;

VISTO l'*“Atto di indirizzo politico istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024”*, adottato con decreto del Ministro del 29 dicembre 2023 n. 1668, con il quale sono state individuate le priorità politiche per l'anno 2024 e sono stati forniti indirizzi per la programmazione strategica;

VISTO l'*“Atto di indirizzo politico istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2025”*, adottato con decreto del Ministero del 13 settembre 2024, n. 1576;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;

VISTA la legge del 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii. *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante *“Codice dell'Amministrazione digitale”*;

VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante *“Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”* e, in particolare, l'articolo 1, comma

Il Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

9, che disciplina la chiamata diretta di studiosi da parte delle università per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore;

- VISTA legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*” e, in particolare, l’articolo 29, comma 7, che, modifica il predetto articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n.230;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/852 che, all’articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (“*Do no significant harm (DNSH)*”), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR), ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del citato Regolamento (UE) n. 2021/241 ed approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e con particolare riguardo alle disposizioni di cui all’art. 53, par. 1, lett. c) e par. 3, lett. a), punti i) e ii) del Regolamento (UE) 2021/1060;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e

Il Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- VISTI gli *Operational Arrangements* siglati fra la Commissione Europea e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021;
- VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio della parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, ed il superamento del divario territoriale;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 2023/435 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;
- VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2024 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione);
- VISTO il Regolamento (UE) n. 511/2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya, relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione;
- VISTA la Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali*”

Al Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

- VISTO in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77”;*
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, recante *“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”* e successiva rettifica del 23 novembre 2021;
- VISTO il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti Attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 279 del 23 novembre 2021, recante *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;*
- VISTO il decreto 7 dicembre 2021 del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, *“Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”* (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 309 del 30 dicembre 2021);
- VISTO il decreto 9 febbraio 2022 dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, *“Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”* (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 74 del 29 marzo 2022);
- VISTO l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite



Il Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia;

- VISTO l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- VISTI il decreto interministeriale MISE-MIUR del 24 gennaio 2018, n. 116 recante *“Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale”* ed il decreto interministeriale MIMIT-MUR del 4 gennaio 2024 n. 51, recante *“Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi FESR 2021-2027: aggiornamento delle tabelle standard dei costi unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al decreto interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018 e approvazione della relativa nota metodologica”*;
- VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”*;
- VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- VISTE le Circolari MEF-RGS emanate tra il 2021 e il 2025, di cui si è tenuto conto nella redazione del presente atto, raccolte e pubblicate nella sezione PNRR del sito istituzionale del Ministero, al fine di consentire una migliore divulgazione ai soggetti attuatori, gestori e beneficiari delle misure del Piano;

Il Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- VISTA la Missione 4 Componente 2 del PNRR, “*Dalla ricerca all’impresa*” che mira a sostenere gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, a promuovere l’innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze, favorendo la transizione verso una economia basata sulla conoscenza, ed in particolare, l’Investimento 1.2 “*Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori*”, che ha l’obiettivo di fornire nuove opportunità ai giovani ricercatori, al fine di offrire loro concrete possibilità di crescita professionale in Italia;
- CONSIDERATO il Target M4C2-1 dell’Investimento 1.2 previsto nell’Allegato alla Decisione del Consiglio (CID) 10160/21, che indica il numero di studenti a cui è assegnata una borsa di ricerca come indicatore quantitativo per il raggiungimento del target, nonché come meccanismo di verifica stabilito negli *Operational Arrangements* un elenco dei progetti finanziati e, per ciascuno di essi, una breve descrizione ed un riferimento ufficiale della borsa di ricerca assegnata;
- CONSIDERATO il raggiungimento del Target M4C2-1 al T4 2022, che prevedeva l’assegnazione di una borsa di ricerca, nonché l’assunzione, di almeno 300 giovani ricercatori;
- VISTA la Decisione del Consiglio UE - 16051/23 dell’8 dicembre 2023, che modifica la Decisione di esecuzione del Consiglio UE del 13 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell’Italia, successivamente rettificata dalla Decisione del Consiglio UE – 9399/24 del 14 maggio 2024, che, relativamente all’Investimento 1.2, dispone la modifica della descrizione della misura e l’introduzione del Target M4C2-1 bis, in scadenza al T2 2025, che prevede l’assegnazione di una borsa di ricerca, nonché l’assunzione, di almeno 850 giovani ricercatori;
- CONSIDERATO che l’Investimento 1.2 ha l’obiettivo di sostenere le attività di ricerca di giovani ricercatori – sul modello dei bandi dello *European Research Council (ERC)* e *Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF)*, Sigillo di eccellenza e ricercatori internazionali post-dottorato, al fine di consentire loro di maturare una prima esperienza di responsabilità di ricerca;
- VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 maggio 2024 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 134 del 10 giugno 2024) concernente le Modifiche alla Tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante “*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*” e ss.mm.ii., con cui l’importo complessivo del MUR per l’attuazione degli investimenti e sub-investimenti PNRR è stato rideterminato e rimodulato da euro 11.732.000.000,00 ad euro 11.583.009.954,34, e la dotazione finanziaria

Al Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

dell'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2 “*Finanziamento di progetti presentati da Giovani Ricercatori*” è pari, complessivamente, a 210 milioni di euro;

- RITENUTO che, in coerenza con quanto disposto dal secondo periodo dell'art. 2, comma 6 bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, almeno il 40 per cento delle risorse debba essere destinato alle regioni del Mezzogiorno;
- VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*”, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 150 del 29 giugno 2022), con particolare riguardo all'art. 14 (Disposizioni in materia di Università e ricerca);
- VISTO l'art. 22, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 29 giugno 2022, n. 150);
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 894 dell'11 luglio 2022, in cui si definiscono le misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni di cui al citato articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79;
- VISTO il decreto ministeriale del 7 agosto 2024, n. 1170 recante “*Criteri di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2024*”;
- VISTO il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, di cui all'art. 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, così come incrementato dall'art. 64, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, del 9 aprile 2003, n. 69, adottato ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con legge 22 novembre 2002, n. 268, concernente la determinazione dei compensi dei soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca, così come aggiornato dal Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 454 del 9 maggio 2023;

Il Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- VISTO il decreto ministeriale n. 229 dell'11 febbraio 2022, che ha determinato i compensi degli esperti tecnico scientifici cui è affidata la valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca presentati in risposta a bandi e Avvisi emanati in attuazione degli interventi a titolarità MUR nell'ambito del PNRR, in analogia a quanto praticato dalla Commissione europea, considerando la specificità dell'incarico conferito e la complessità della valutazione, nel rispetto di quanto previsto dal DM 1314/2021, come integrato con DM 1368 del 24 dicembre 2021;
- VISTO il Decreto Direttoriale 19 agosto 2022, n. 247 e s.m.i., recante “*Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali*” da finanziare nell'ambito della Missione 4, Componente 2, Investimento 1.2 “*Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori*” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*” (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 94 del 21 aprile 2023);
- VISTO il decreto-legge 9 agosto 2024 n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 recante “*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*”;
- VISTO il decreto-legge 19 ottobre 2024 n. 155 recante “*Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali*”;
- VISTO il “*Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co.*” del Ministero dell'università e della ricerca, Amministrazione centrale titolare di interventi del PNRR, approvato, nella versione aggiornata, con Decreto Direttoriale n. 1 del 10 gennaio 2025;
- VISTO il “*Manuale delle misure Antifrode del PNRR MUR*” adottato con Decreto Direttoriale del 20 ottobre 2023, n. 2;
- VISTE le Linee Guida per i Soggetti Attuatori degli interventi PNRR, predisposte dal Ministero dell'università e della ricerca e rese disponibili tra gli Strumenti di attuazione sul sito istituzionale del Ministero nella sezione dedicata al PNRR;
- VISTA la Circolare del Ministero dell'università e della ricerca prot. n. 1706 del 14 novembre 2024, attuativa ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241 articolo 22 “*Tutela degli interessi finanziari dell'Unione*”, recante le Indicazioni operative in merito alle attività di competenza dei Soggetti attuatori degli interventi

Il Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

finanziati a valere sulla Missione 4, Componenti 1 e 2 del PNRR in materia di titolarità effettiva, conflitto di interessi e doppio finanziamento;

VISTO il decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, convertito, con modificazioni, con legge 29 aprile 2024, n. 56 con particolare riguardo all’articolo 18, comma 2, che apporta modifiche all’art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, prevedendo, tra l’altro, che alle procedure disciplinate dal comma 1 del medesimo articolo 14 *“possono accedere altresì i soggetti che: a) hanno partecipato, in qualità di Principal Investigators, a bandi Starting grants o Consolidator grants dello European Research Council e, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (di livello A), non si sono collocati in posizione utile ai fini dell’accesso al finanziamento; b) sono risultati vincitori di bandi relativi alle Azioni individuali Marie Skłodowska-Curie (MSCA)”*;

VISTO il Decreto del Ministro dell’università e della ricerca prot. n. 637 del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni per l’attuazione dell’art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79 e dell’art. 18 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19”*;

VISTO il Decreto Direttoriale del 3 luglio 2024, n. 201, recante *“Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali da parte di giovani ricercatori”*, da finanziare nell’ambito della Missione 4, Componente 2, Investimento 1.2 *“Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori”* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

Art. 1

Definizioni

1. *“Componente”*: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.
2. *“Contratto di ricerca”*: contratto di lavoro a tempo determinato, di durata biennale e rinnovabile una sola volta per ulteriori due anni (prorogabile fino a un ulteriore anno nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale), in conformità con l’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall’art. 14, comma 6-

Il Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

septies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazione dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

3. “*CUP*”: il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.
4. “*Enti Pubblici di Ricerca*”: Enti Pubblici di Ricerca (EPR) di cui all'art. 1, comma 1, del D.lgs. 218/2016.
5. “*Esperto in itinere*”: un Esperto Tecnico-Scientifico (ETS) di comprovata esperienza e competenza, nominato dal Ministero per lo svolgimento delle attività di valutazione del progetto nella fase “in itinere”.
6. “*Fase in itinere*”: il periodo a valere dall'adozione del decreto di concessione del MUR, alla data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione;
7. “*Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia*”: Fondo di cui all'art. 1, comma 1037 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
8. “*Giovane ricercatore*”: ricercatore di qualunque nazionalità che, per diverse motivazioni, non abbia ancora maturato una consolidata esperienza nella gestione dei gruppi di ricerca e non sia in una posizione contrattuale tale da garantirgli una stabile prospettiva di carriera nell'ambito della ricerca. In tale definizione sono compresi tutti i ricercatori che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, hanno fino a 40¹ anni di età, o, per profili con età maggiore di 40 anni e fino a 45² anni, abbiano completato il PhD da massimo 7 anni, e che si trovino in una o più delle seguenti condizioni:
 - dover acquisire una prima esperienza come responsabile di fondi e/o attività di ricerca;
 - dover acquisire esperienza nella leadership e nella gestione di un team di ricerca nazionale e/o internazionale;
 - non avere in essere, o non aver avuto prima di aver vinto il grant europeo, un contratto *Full Time Equivalent* (FTE) a tempo indeterminato come ricercatore e/o professore di ruolo;
9. “*Host Institution*”: l'Università di cui al successivo comma 29 o l'Ente pubblico di ricerca di cui al precedente comma 3, che presenta la manifestazione di interesse ai fini dell'assunzione di ricercatori post-dottorato che rientrano nella definizione di cui al precedente comma 8.
10. “*Manifestazione di interesse*”: trattasi di una scheda presentata dalle Host Institutions contenente gli elementi relativi all'assunzione di ricercatori post-dottorato con esperienza internazionale (sede operativa, progetto di ricerca, settore scientifico disciplinare).

¹ Si intende entro il compimento del 41esimo anno di età alla data di pubblicazione del presente Avviso.

² Si intende entro il compimento del 46esimo anno di età alla data di pubblicazione del presente Avviso.

Il Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

11. “*Mezzogiorno*”: area nazionale che comprende le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
12. “*Milestone*”: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).
13. “*Ministro e Ministero*”: il Ministro e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR).
14. “*Missione*”: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR ed articolata in Componenti; le sette Missioni del Piano rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute; RePowerEU).
15. “*Misura del PNRR*”: specifici investimenti e/o riforme previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, realizzati attraverso l’attuazione di interventi/progetti finanziati a valere sul fondo Next Generation EU.
16. “*Open science*”: approccio al processo scientifico basato sulla cooperazione e sulle nuove modalità per diffondere la conoscenza, migliorare l'accessibilità e la riusabilità dei risultati della ricerca mediante l'utilizzo di tecnologie digitali e nuovi strumenti di collaborazione. La scienza aperta è una politica prioritaria della Commissione europea e il metodo di lavoro di riferimento nell’ambito dei finanziamenti pubblici alla ricerca e all’innovazione.
17. “*Piano per la parità di genere*” (*Gender Equality Plan*): programma di azioni che ha l’obiettivo di supportare l’uguaglianza di genere.
18. “*PNRR (o Piano)*”: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241.
19. “*Principio DNSH*”: il principio “*non arrecare un danno significativo*”, definito all’articolo 17 Regolamento UE 2020/852; tutti gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/241.
20. “*Principi FAIR Data*”: insieme di principi, linee guida e migliori pratiche atti a garantire che i dati della ricerca siano *Findable* (Reperibili), *Accessible* (Accessibili), *Interoperable* (Interoperabili) e *Re-usable* (Riutilizzabili), nel rispetto dei vincoli etici, commerciali e di riservatezza e del principio “*il più aperto possibile e chiuso solo quanto necessario*”.
21. “*Progetto o intervento*”: specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell’ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima

Il Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica. Nell'ambito della presente Misura si intende un progetto di ricerca fondamentale finalizzato ad acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette.

22. *“Rendicontazione delle spese”*: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto.
23. *“Responsabile amministrativo”*: personale dirigenziale o non dirigenziale a tempo indeterminato del Soggetto Attuatore, ovvero della *Host Institution*.
24. *“Sistema ReGiS”*: sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR ed atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella *governance* del Piano.
25. *“Soggetto Attuatore”*: soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art. 1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti Attuatori sono: “i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”. L'art. 9, comma 1, del medesimo decreto specifica che “alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di Soggetti Attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”.
26. *“Sustainable Development Goals”*: obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dalle Nazioni Unite.
27. *“Target”*: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).
28. *“Titolare effettivo”*: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un soggetto giuridico e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Direttiva (UE) 2015/849 e della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 15 settembre 2023, n. 27, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e

Il Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

comunicazione all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”.

29. “*Università*”: le Università, statali e non statali, incluse le università telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento speciale (il Gran Sasso Science Institute -GSSI-, la Scuola IMT Alti Studi Lucca, la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, la Scuola Superiore Meridionale di Napoli), aventi sede operativa nel territorio nazionale.

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Decreto per la presentazione di manifestazioni di interesse (di seguito anche Avviso) si inserisce nel quadro dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 “*Istruzione e Ricerca*” – Componente 2 “*Dalla ricerca all’impresa*”, Investimento 1.2 “*Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori*”.
2. In coerenza con la Decisione del Consiglio UE-9399/24 del 14 maggio 2024, il presente Decreto intende contribuire al conseguimento del Target M4C2-1 bis, attraverso il finanziamento di contratti di ricerca a ricercatori, di cui all’art. 1, comma 8, che abbiano concluso il percorso dottorale avendo svolto un periodo di formazione e ricerca all’estero di almeno 3 mesi.
3. Le misure previste dal Decreto sono coerenti con il campo di intervento 009 - “*Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, istituti di istruzione superiore e centri di competenze, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)*”, di cui all’Allegato VI del Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021.
4. Le misure previste dal Decreto non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi del Regolamento UE 651/2014 e delle Comunicazioni UE 2014/C 198/01 e 2016/C 262/01 della Commissione europea.

Art. 3

Dotazione finanziaria

1. Come previsto dall’Allegato 1 del decreto MEF-RGS del 26 gennaio 2024 n. 7, la dotazione finanziaria per l’investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2 “*Finanziamento di progetti presentati da Giovani Ricercatori*” è pari a 210 milioni di euro.

Il Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- Una quota pari ad almeno il 40% (quaranta per cento) della dotazione di cui al precedente comma 1 è destinata al finanziamento dell'attivazione di contratti di ricerca, di ricercatori, che andranno a svolgere attività di ricerca in *Host Institutions* aventi sede legale e/o operativa nelle regioni del Mezzogiorno, come elencate all'art. 1, comma 11.
- Nell'ambito della dotazione complessiva, il presente Decreto prevede la destinazione di risorse pari a **37,5 milioni di euro** per finanziare l'assunzione di almeno **250 giovani ricercatori post-dottorato**, assegnando un contributo fino a **150.000,00 euro** per ciascuna posizione di ricercatore da assumere, come di seguito indicato.

	Dotazione finanziaria (in €)	Percentuale ripartizione
Mezzogiorno	15.000.000,00	40%
Centro-Nord	22.500.000,00	60%
TOTALE	37.500.000,00	100%

- Ai fini della localizzazione delle risorse di cui al precedente comma 3, anche con riferimento alla percentuale destinata alle regioni del Mezzogiorno di cui al comma 2 del presente articolo, si fa riferimento alla sede operativa dove sarà assunto il ricercatore post-doc e non alla sede legale della *Host Institution*, ove queste non coincidano.
- L'Amministrazione si riserva di destinare eventuali risorse aggiuntive, ove disponibili, ed economie rese disponibili a valere sulla dotazione di cui al precedente comma 1 per il finanziamento di ulteriori assunzioni di ricercatori presenti negli elenchi del presente Avviso.
- L'Amministrazione si riserva di destinare eventuali economie, risultanti dall'impossibilità effettiva di allocare le risorse prioritariamente destinate ad un'area territoriale, di cui alla tabella del precedente comma 3, all'altra area territoriale per il finanziamento di ulteriori assunzioni di ricercatori presenti negli elenchi del presente Avviso.

Art. 4

Soggetti Attuatori (*Host Institution*)

- I Soggetti Attuatori ammissibili in qualità di beneficiari del contributo di cui al presente Avviso sono le *Host Institutions*, di cui all'art. 1, comma 9, responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità del progetto finanziato dal PNRR.

Il Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

2. Le *Host Institutions* presenteranno delle manifestazioni di interesse, ai sensi del successivo art. 6, finalizzate all'assunzione di ricercatori post-dottorato, di cui al successivo art. 5, per consentire loro di maturare una prima esperienza di responsabilità di ricerca.
3. Le *Host Institutions* già in fase di presentazione della manifestazione di interesse sono chiamate a dichiarare l'impegno:
 - a) alla stipula di un apposito contratto con il/i ricercatore/i entro 30 giorni dalla firma dell'Atto d'obbligo e comunque entro il 15 maggio 2025;
 - b) alla comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva per enti pubblici o enti privati- ex art. 22, par.2, lett. d) Reg. (UE) 2021/241;
 - c) alla firma della dichiarazione relativa al rispetto dell'assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
 - d) alla firma della dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;
 - e) alla dichiarazione di conformità del rispetto del DNSH.
4. Inoltre, al fine di raggiungere gli obiettivi del PNRR e di dare attuazione a quanto ivi previsto, le manifestazioni di interesse dei Soggetti Attuatori dovranno:
 - a) essere coerenti con obiettivi e finalità del Regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e la Scheda di dettaglio della Componente del PNRR;
 - b) orientarsi al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a *milestone* e *target* eventualmente assegnati all'Investimento nei termini stabiliti dal Piano;
 - c) essere conformi al principio "*non arrecare un danno significativo*" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01) e, ove applicabile, ai principi del tagging digitale, della parità di genere (*Gender Equality*) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - d) essere orientati ad affrontare e colmare le disuguaglianze di genere;
 - e) sostenere la partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
 - f) favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i

Il Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi “*Open science*” e “*FAIR Data*”.

5. Nell'ambito del rispetto del DNSH di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, al fine di garantire la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "*non arrecare un danno significativo*" (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01), sono escluse le seguenti attività di ricerca: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle³; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁴; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁵ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁶; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Le attività dovranno essere inoltre conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

Art. 5

Tipologia di ricercatori ammissibili alle procedure di selezione ai fini del presente

Avviso

1. Le *Host Institutions* dovranno consentire l'accesso alle selezioni da loro indette ai ricercatori post-dottorato, vale a dire ricercatori che hanno concluso il percorso dottorale avendo svolto un periodo, di almeno 3 mesi, di formazione e ricerca all'estero e che rientrano nella definizione di “giovane ricercatore”, di cui all'art. 1, comma 8.
2. Non sono ammissibili alle procedure di selezione indette dalle *Host Institutions* i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.

³Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

⁴Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁵L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁶L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

Il Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

Art. 6

Manifestazione di interesse all'assunzione di giovani ricercatori post-doc

1. Le *Host Institutions*, ai fini della partecipazione alla presente procedura, in qualità di Soggetti Attuatori, sono tenute a presentare una manifestazione di interesse con cui definiscono le condizioni essenziali per l'assunzione dei ricercatori post-doc, che rispondano ai requisiti di cui al precedente articolo 5, ed il numero di posizioni disponibili (fino a un massimo di 20 ricercatori post-doc per Host Institution).
2. La manifestazione di interesse presentata dalla Host Institution deve includere i seguenti elementi:
 - Numero di posizioni che si intende attivare in conformità alle forme assunzionali previste dalla normativa vigente;
 - Sede operativa dell'Host Institution dove sarà assunto il ricercatore post-doc;
 - Il/i Dipartimento/i che esprime/ono l'esigenza di assumere ricercatori post-doc, corrispondenti ai requisiti di cui all'articolo 5;
 - Settore/i scientifico-disciplinare;
 - Tipologia di contratto da attivare (contratto di ricerca);
 - Durata del contratto prevista;
 - Profilo del ricercatore da assumere;
 - Breve descrizione del progetto su cui ciascun ricercatore post-doc andrà a lavorare;
 - Cronoprogramma attuativo e finanziario;
 - Il rispetto di tutti i requisiti PNRR.
3. La manifestazione di interesse presentata da ogni Host Institution dovrà altresì indicare l'ordine di priorità delle posizioni che si intendono attivare all'interno della Host Institution. Tale ordine di priorità sarà utilizzato per l'assegnazione delle risorse di cui all'art. 3, comma 3, tenendo conto delle sedi operative indicate per ciascuna posizione.
4. Nella manifestazione di interesse l'Host Institution dovrà altresì dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto, l'impegno a completare le procedure di assunzione per il numero di posizioni che verranno approvate dal Ministero, in esito all'istruttoria di cui al successivo art. 8.

Art. 7

Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione e documentazione da trasmettere

Il Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

1. A pena di esclusione ed irricevibilità, le manifestazioni di interesse devono essere presentate dalle Host Institutions all'indirizzo PEC dginternazionalizzazione@pec.mur.gov.it e all'indirizzo e-mail postdoc.pnrr@mur.gov.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 24 febbraio 2025 e tassativamente entro e non oltre le ore 12:00 del 10 marzo 2025.
2. La manifestazione di interesse deve essere firmata digitalmente o in forma autografa da parte del rappresentante legale della Host Institution e completa di tutti i documenti richiesti dal presente Avviso. Tali documenti dovranno essere conformi, nei contenuti e nelle modalità di invio, alle indicazioni previste dal presente Avviso.
3. La manifestazione di interesse è resa nella forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto, e conterrà la presa visione dell'Allegato 6 - *“Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) sul conferimento e trattamento dei dati sulla piattaforma “GEA-YOUR” e sulla pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta nell’ambito degli Investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: Missione 4, Componente 2 – Investimento 1.2 “Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori”, finanziati dall’Unione europea – Next Generation EU”*.
4. Ogni Host Institution può presentare una sola manifestazione di interesse a valere sul presente Avviso.
5. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il mancato o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errori commessi dal Host Institution, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
6. Le manifestazioni di interesse presentate secondo modalità e/o tempi diversi da quelli indicati al presente articolo e/o che risultassero mancanti dei documenti elencati al successivo comma 7 saranno ritenute irricevibili.
7. L'Host Institution è tenuta ad inviare via pec la seguente documentazione:
 - i. la manifestazione di interesse di cui all'art. 1, comma 10 (Allegato 1);
 - ii. la dichiarazione di assolvimento del principio DNSH compilata e sottoscritta dall'Host Institution (Allegato 2);
 - iii. la comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva per enti pubblici o enti privati – ex art. 22, par. 2, lett. d) Reg. (UE) 2021/241 - sottoscritta dal legale rappresentante del Host Institution (Allegato 3A Enti pubblici; Allegato 3B Enti privati);
 - iv. la dichiarazione di assenza di doppio finanziamento in fase di selezione, sottoscritta dal legale rappresentante del Host Institution (Allegato 4);
 - v. la dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del titolare effettivo del Host Institution (Allegato 5).

Il Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

Art. 8

Istruttoria delle manifestazioni di interesse

1. Il Ministero, ricevute le manifestazioni di interesse delle *Host Institutions* entro i termini fissati di cui al precedente art. 7, nei 30 giorni successivi effettua l'istruttoria formale sulle medesime, al fine di verificarne il rispetto della modalità di presentazione, la completezza della documentazione obbligatoria richiesta ed il rispetto delle tempistiche previste.
2. Il Ministero, all'esito positivo dell'istruttoria di cui al precedente comma 1, garantisce l'assegnazione di una posizione a ciascun *Host Institution* in conformità all'ordine di priorità dichiarato nella manifestazione di interesse.
3. All'esito positivo dell'istruttoria di cui al precedente comma 1, il Ministero procederà a riconoscere ad ogni *Host Institution* le posizioni presentate nelle manifestazioni di interesse esaminate, tenendo conto dell'ordine di priorità indicato da ciascuna *Host Institution* e delle relative sedi operative, in conformità a quanto previsto all'art. 6, comma 2 e 3, e fino a raggiungimento delle posizioni disponibili del presente Avviso.
4. Nel caso in cui, a conclusione dell'assegnazione di cui al precedente comma 3, il numero di posizioni disponibili risulti inferiore rispetto al numero di posizioni espresse con le manifestazioni di interesse e non ancora allocate, si procederà alla ripartizione delle posizioni residue, in proporzione alle posizioni espresse nelle manifestazioni di interesse pervenute e non ancora allocate.
5. In caso di parità del numero di posizioni espresse nelle manifestazioni di interesse, per l'assegnazione delle posizioni disponibili prevarrà l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
6. A conclusione dell'istruttoria, il Ministero redige e pubblica sul proprio sito istituzionale due elenchi, uno per le regioni del Centro-Nord e uno per le regioni del Mezzogiorno, relativo alle assegnazioni delle risorse riconosciute e delle posizioni ammesse.

Art. 9

Adozione del provvedimento di assegnazione delle risorse

1. Le *Host Institutions* incluse negli elenchi pubblicati di cui all'art. 8, comma 6, provvedono a fornire, attraverso le modalità successivamente indicate dal Ministero, la documentazione comprovante l'avvio delle procedure di selezione indicate nelle rispettive manifestazioni di interesse accolte. A titolo esemplificativo, tale documentazione potrà includere le seguenti evidenze: delibera/provvedimento di indizione/approvazione della selezione pubblica,

Il Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- acquisizione del CUP, bando adottato in caso di procedure già avviate alla data di pubblicazione del presente Avviso.
2. L'ammissione a finanziamento si intende condizionata al buon esito della verifica della documentazione presentata di cui al precedente comma 1.
 3. Espletate le procedure di verifica, il Ministero dell'università e della ricerca adotta, per i Soggetti Attuatori ammessi al finanziamento, il decreto di concessione.

Art. 10

Durata e termini di realizzazione dell'intervento

1. Le attività previste dalle manifestazioni di interesse possono avere una durata massima **24 mesi** a far data dalla stipula del contratto con ciascun ricercatore, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Atto d'obbligo, fatte salve eventuali e sopravvenute modifiche legislative e/o regolamentari in ordine ai termini di ammissibilità previsti per il PNRR.

Art. 11

Spese Ammissibili

1. Il contributo erogato a valere sulla dotazione di cui all'art. 3, comma 3, è stabilito entro un limite massimo di 150.000 euro per ciascuna posizione di ricercatore da assumere.
2. È onere del Soggetto Attuatore, all'atto della presentazione della manifestazione di interesse, indicare l'importo richiesto compilando la sezione del cronoprogramma attuativo e finanziario nella manifestazione di interesse.
3. Le spese totali ammissibili dovranno riguardare i costi sostenuti dal Soggetto Attuatore per la realizzazione delle attività di ricerca previste nella manifestazione di interesse, nel rispetto dei criteri indicati nel presente Avviso.
4. Il contributo di cui al precedente comma 1 può essere concesso fino ad un massimo del 100% del costo indicato nelle manifestazioni di interesse, tenuto conto dei limiti di cui al comma 5 del presente articolo.
5. A valere sul contributo di cui al comma 1, sono ammissibili esclusivamente i costi del personale contrattualizzato *ad hoc* per le attività progettuali previste nella manifestazione di interesse di cui al presente Avviso, in termini di valorizzazione dei mesi/persona.
6. In merito a costi di personale di cui al precedente comma 5, per la tipologia di contratto a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 2, sarà ammessa esclusivamente la rendicontazione a costo reale.

Il Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

Art. 12

Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese

1. In esito alla sottoscrizione dell'Atto d'obbligo, il Soggetto Attuatore potrà richiedere una prima erogazione, a titolo di anticipazione, nella misura del 30% del contributo riconosciuto con decreto di concessione del finanziamento.
2. Nel caso di un Soggetto Attuatore di diritto privato, o di diritto pubblico non vigilato dal Ministero, l'erogazione a titolo di anticipo dovrà essere assistita da idonea garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria o coperta da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico, da mantenere per tutta la durata del progetto.
3. A decorrere dall'avvio delle attività sancito con la firma dell'Atto d'obbligo, per le successive erogazioni, il Soggetto Attuatore dovrà presentare, con cadenze semestrali e a conclusione delle attività, un report tecnico a dimostrazione dell'avanzamento delle attività svolte dal/i ricercatore/i assunto/i e la rendicontazione delle spese sostenute nei semestri di riferimento.
4. Il Ministero svolge i controlli di competenza "*in itinere*" relativi ai report di cui al precedente comma 3, acquisendo, ove applicabile, la valutazione di Esperti di cui al comma 5, art.1.
5. Il Ministero svolge i controlli di competenza "*in itinere*" sulla rendicontazione delle spese, per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, in attuazione dell'art. 1 comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di banche e società finanziarie, o di altri soggetti qualificati.
6. All'esito positivo dei controlli di cui ai precedenti commi 4 e 5, il Ministero procederà all'erogazione delle somme ammesse in favore del Soggetto Attuatore, in relazione alla rendicontazione semestrale delle attività di ricerca svolte, fino a concorrenza del contributo concesso secondo le disposizioni in essere al momento dell'erogazione stessa.

Art.13

Obblighi del Soggetto Attuatore

1. I Soggetti Attuatori sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo e revoca dello stesso:
 - a) ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - b) a rispettare tutte le condizioni previste dal presente Decreto e dal relativo decreto di ammissione al finanziamento;

Il Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- c) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal Decreto;
- d) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella manifestazione di interessi presentata;
- e) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Decreto e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste;
- f) a fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal Ministero dell'università e della ricerca, anche dopo la conclusione delle procedure, relativamente alle attività svolte, ai target raggiunti e ai costi maturati, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero, e garantendone la disponibilità, così come previsto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- g) a predisporre tutte le attività, per non incorrere in ritardi attuativi, ed a concluderle nei modi e nei tempi previsti, garantendo la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni;
- h) ad individuare eventuali fattori che possano incidere in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando tempestivamente il Ministero dell'Università e della Ricerca;
- i) ad aggiornare sul sistema informativo ReGiS, ovvero sul sistema informativo indicato dal Ministero, il cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento, in coerenza con la normativa vigente e con l'art. 2, comma 1 del DL n. 19 del 2 marzo 2024 convertito, con modificazioni, con legge 29 aprile 2024, n. 56;
- j) ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 2021, n. 108 – che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione, su richiesta del MUR, dell'Ispettorato Generale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO ad esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
- k) a garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative all'intervento siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata,



Il Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

nonché rispettare l'obbligo di richiesta CUP degli interventi e di conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili, nel rispetto del Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

- l) ad adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- m) ad effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento a valere sul PNRR;
- n) a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema ReGiS, compresa la rendicontazione delle spese sostenute e degli indicatori di realizzazione degli interventi finanziati classificati sotto la voce "*M4C2 – Investimento 1.2 Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori*", valorizzando il numero di contributi effettivamente erogati ai soggetti proponenti, e dando evidenza del numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno, differenziandolo per genere (indicatore comune 14) e del numero di ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno, differenziandoli per genere (indicatore comune 8);
- o) a rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali *target* associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;
- p) a garantire che il Ministero dell'Università e della Ricerca riceva costantemente tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei *target* e *milestone* e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- q) a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché dalle "*Linee guida per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei Soggetti Attuatori*" disponibili sul sito dell'Amministrazione, indicando nella documentazione progettuale che il Programma è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte

Il Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU, (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Programma, anche online, sia web che social;

- r) a possedere il Gender Equality Plan, oppure a fornire la lettera di impegno ad adottarlo entro un anno dalla data prevista per la presentazione delle domande;
 - s) ad assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "*non arrecare un danno significativo*" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del *tagging* digitale, della parità di genere (*Gender Equality*) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - t) a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal MUR, dalla Commissione europea e da altri organismi autorizzati, ivi compresi i controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione dei progetti;
 - u) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo costantemente informato il Ministero dell'Università e della Ricerca sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le linee necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
2. In aggiunta agli obblighi di cui al comma 1, i Soggetti Attuatori che avvieranno le procedure di selezione per l'assunzione di ricercatori post-dottorato, sono tenuti a rispettare l'impegno all'assunzione tramite apposito nuovo contratto (contratto di ricerca), per un periodo massimo di 24 mesi a partire dalla data di stipula del contratto, entro 30 giorni dalla firma dell'Atto d'obbligo e comunque entro il 15 maggio 2025 ed in conformità a quanto stabilito nella manifestazione di interesse approvata dal Ministero. Inoltre, i Soggetti Attuatori si obbligano ad assumere a proprio carico eventuali costi eccedenti rispetto al contributo massimo ammissibile, di cui all'art. 11, ai fini del completamento delle attività.
3. Il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, comporterà il ricorso, da parte del Ministero, ai poteri sostitutivi, come indicato all'articolo 12 del decreto-

Il Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 14

Modifiche e variazioni

1. Sono consentite modifiche e/o variazioni riguardanti il piano dei costi e delle attività, così come approvato in fase di ammissione, nella misura in cui non abbiano impatto sulle finalità dell'intervento, come definite nell'Avviso, previa autorizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Art. 15

Tutela della Privacy

1. Tutti i dati personali di cui il Ministero dell'Università e della Ricerca verrà in possesso nel corso del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241. L'informativa del titolare è disponibile al seguente link <https://www.mur.gov.it/it/pnrr/strumenti-di-attuazione/informative-privacy-i-soggetti-attuatori>.

Art. 16

Meccanismi sanzionatori

1. Il contributo assegnato è soggetto a revoca e i Soggetti Attuatori a decadenza dal contributo concesso, qualora non vengano rispettati gli obblighi contenuti nel presente Avviso e/o le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del contributo risultino false.
2. In caso di decadenza, conseguente a revoca, e qualora sia già stato erogato il contributo a titolo di anticipazione e/o successiva *tranche* di rimborso, il Soggetto Attuatore, in qualità di beneficiario del finanziamento, dovrà restituire totalmente o parzialmente le somme ricevute. In tali casi, il Ministero dell'Università e della Ricerca procederà alla valutazione dello stato di avanzamento, procedurale e finanziario delle attività al fine di determinare gli importi da revocare e disimpegnare, tenendo conto del contributo già erogato. Il MUR si riserva la facoltà di operare compensazioni nei confronti del Soggetto Attuatore o escutere la garanzia fideiussoria.
3. Qualora i Soggetti Attuatori intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione delle attività, devono darne comunicazione attraverso l'indirizzo pec dginternazionalizzazione@pec.mur.gov.it e all'indirizzo e-mail postdoc.pnrr@mur.gov.it. In

Il Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

tali casi, il Ministero valuterà la possibilità di procedere con la revoca parziale o totale del contributo tenendo conto dello stato di avanzamento, procedurale e finanziario delle attività. All'esito dell'istruttoria, il MUR determinerà gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere al Soggetto Attuatore, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero.

Art. 17

Controversie e foro competente

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso, il Foro competente è quello di Roma.
2. Il presente Avviso è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 18

Responsabile dell'avviso

1. Il responsabile del procedimento è il Dott. Michele Mazzola, Dirigente dell'Ufficio III Internazionalizzazione della ricerca – della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione.

Art. 19

Disposizioni conclusive

1. Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio ed è pubblicato sul sito istituzionale del MUR www.mur.gov.it e sul portale del PNRR www.italiadomani.gov.it.

Il Direttore Generale

Gianluigi Consoli

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegati:

Allegato 1: Manifestazione di interesse;

Allegato 2: Dichiarazione di assolvimento del principio DNSH

Il Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

Allegato 3: Comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva per enti pubblici o enti privati – ex art. 22, par. 2, lett. d) Reg. (UE) 2021/241 - sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Attuatore che possiede personalità giuridica di diritto pubblico o privato (Allegato 3A Enti pubblici; Allegato 3B Enti privati)

Allegato 4: Dichiarazione di assenza di doppio finanziamento in fase di selezione, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Attuatore

Allegato 5: Dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi sottoscritta dal legale rappresentante, o dal titolare effettivo qualora non coincidente con il legale rappresentante, del Soggetto Attuatore

Allegato 6: Informativa sulla privacy